

**Oggetto: INFORMATIVA MODIFICA REGOLAMENTO SULLA
CONTRIBUZIONE CASSA GEOMETRI**

Dopo l'incontro del 5 dicembre u.s. a Firenze tra i Delegati ed i Presidenti dei Collegi della Toscana, si è svolta presso la Cassa, in data 7 dicembre u.s., una riunione congiunta dei Referenti e della Commissione Legislativa nel corso della quale è stata illustrata in maggiore dettaglio la proposta di delibera integrata con le modifiche suggerite nel corso della riunione del Comitato e supportate da un nuovo studio attuariale.

Ritengo opportuno a questo punto illustrare la reale consistenza del provvedimento di modifica del Regolamento sulla Contribuzione che sarà presentato nel Comitato dei Delegati giorno 13 Dicembre.

Rispetto alla bozza letta nel corso della riunione tenutasi a Firenze la proposta, sostanzialmente, è mutata nella parte che riguarda il riversamento di una parte del contributo integrativo sui montanti degli iscritti, definendo in maggior dettaglio quanto verrà versato, a partire dal 2019, per ogni iscritto in funzione dell'anno di prima iscrizione. La proposta definisce anche gli importi massimi e minimi del riversamento ed introduce, come norma di salvaguardia, la possibilità di intervenire su tali percentuali a seconda delle mutate condizioni dettate dal lungo periodo.

La sintesi della proposta è visibile nella prima pagina delle slide allegate.

Il provvedimento prevede la modifica dell'art.1 del Regolamento sulla Contribuzione, aumentando la percentuale di contribuzione sul reddito professionale netto dal 15% al 18% fino a € 154.350,00 **“senza previsione di alcun aumento dei minimi contributivi annui”** che resteranno fermi ai € 3.250,00 (*soggettivo*) e € 1.625,00 (*integrativo*) annui, aggiornati con l'indice ISTAT (*per il 2019 pari quindi rispettivamente a € 3.285,00 e € 1.645,00*).

Attualmente il minimo del contributo soggettivo è pari a € 3.250,00 che, applicando l'aliquota attuale del 15%, corrisponde ad un reddito professionale di € 21.666,67. L'innalzamento dell'aliquota al 18%, lasciando i minimi inalterati, porta il reddito corrispondente al minimo a € 18.055,56. Superato tale importo si andrà in autoliquidazione, cioè, in sostanza, si applicherà il 18 % sull'importo eccedente € 18.055,56.

Contestualmente a detto provvedimento, si è prevista la modifica dell'Art.33, proponendo, per tutti i geometri che abbiano maturato almeno 10 anni di regolare iscrizione, il trasferimento di una percentuale del **contributo integrativo nel cassetto previdenziale e quindi nel montante contributivo** secondo i seguenti scaglioni:

- a) 2% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo

integrativo, nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

- b) 1,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
- c) 0,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

Il contributo integrativo retrocesso nel cassetto previdenziale non sarà comunque inferiore al 20% del contributo integrativo minimo.

Ciò vuol dire che tutti quelli con un reddito professionale inferiore a € 18.055,56 continueranno a pagare solo il minimo, ricevendo però nel proprio cassetto previdenziale una quota del contributo integrativo non inferiore al 20% del minimo, che per l'anno 2019 corrisponde a € 329,00.

Tengo a precisare che a oggi, del Contributo Integrativo "*da tutti noi incassato dai nostri clienti con obbligo di riversarlo a Cassa Geometri*", nulla confluisce nel nostro cassetto previdenziale, essendo interamente utilizzato per finanziare le Pensioni di Invalidità e Inabilità, il Welfare di Categoria e i Costi di Gestione di Cassa Geometri.

Dette modifiche si ritengono *necessarie e non rinviabili*, innanzi tutto per garantire alle nuove generazioni e alle fasce di reddito basse un trattamento pensionistico adeguato, poiché, si è stimato che con il sistema di calcolo "*contributivo*", sicuramente più equo in quanto restituisce in funzione di quanto il soggetto ha versato, le future pensioni andranno a essere erogate con un Tasso di Sostituzione pari al 35% a fronte di un Tasso di Sostituzione auspicabile pari almeno al 50%.

Si ricorda che il **Tasso di Sostituzione** rappresenta il rapporto percentuale tra l'importo del primo rateo pensionistico e l'ultimo stipendio o reddito percepito prima del pensionamento.

L'innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo di tre punti percentuali porta naturalmente a Cassa nuove entrate, mentre il riversamento della parte di contributo integrativo nei cassettei previdenziali degli iscritti comporta delle uscite. Lo studio attuariale ha evidenziato che tale proposta, se attuata in modo coordinato, è sostenibile, anzi, porta ad un miglioramento dello studio attuariale, eliminando quelle piccole negatività nella sostenibilità cinquantennale (anni dal 2044 al 2049) e parte delle negatività nella riserva legale, riducendo la differenza negativa nel 2019 ed azzerandola già a partire dal 2020.

Ribadendo ancora una volta che il bilancio attuariale precedente alla proposta non presenta problematiche tali da costituire un problema ma, al limite, un segnale di avvertimento, con questi auspici, le due modifiche regolamentari, coordinate tra loro, hanno maggiori possibilità di ottenere parere positivo dagli

organi vigilanti.

Esaminando la proposta sono evidenti i vantaggi che derivano dalla sua applicazione, come si può notare nelle slide allegate.

A fronte di un limitato aumento che colpisce solo gli iscritti che superano i redditi corrispondenti ai minimi (€ 18.055,56), sensibili ed evidenti sono i vantaggi per tutti, ma in particolare per le fasce più deboli.

In particolare, esaminando le tabelle allegate, si evidenzia il motivo per cui si rende necessario non procrastinare ulteriormente tale proposta.

Gli iscritti dal 2010, in solo regime contributivo e con un reddito nella media, dopo quasi 10 anni dalla loro iscrizione si ritrovano con un tasso di sostituzione inferiore al 30%. Con l'intervento della modifica il tasso di sostituzione passa a quasi il 38%. Attendere ancora renderebbe ancora più difficile riuscire ad ottenere significativi incrementi del tasso di sostituzione. Questo aspetto emerge con chiarezza se si confrontano, il tasso di sostituzione degli iscritti dal 1° gennaio 2019 con il tasso di sostituzione degli iscritti dal 1° gennaio 2000. Evidente come il correttivo ipotizzato con l'approvazione del provvedimento porti ad entrambi un beneficio ma rimane una differenza di rilievo. Procrastinare ulteriormente il provvedimento significherebbe rendere più difficoltoso il recupero di un tasso di sostituzione soddisfacente per chi ha una carriera previdenziale contributiva.

Evidente quindi che i maggiori vantaggi si evidenziano nei giovani iscritti. La proposta si prefigge proprio lo scopo di migliorare il loro trattamento pensionistico, e da quanto emerge dalle tabelle allegate, ciò avviene.

Si allegano inoltre delle tabelle di calcolo dell'incidenza netta del provvedimento sul reddito, prendendo a base quello medio della provincia di Firenze, quello medio regionale e quello relativo al reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo.

Firenze, 10 dicembre 2018

Il Delegato Cassa
Componente Comitato Referenti
Paolo Zeroni